



IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' AI SENSI DELLA L. N. 133/2008

ORIENTAMENTO DEL REGISTRO IMPRESE DI VERONA CASI PARTICOLARI

Con riferimento alle istanze di iscrizione di atti di trasferimento quote di srl redatti ai sensi dell'*art. 36 co. 1 bis l. 133/08*, si forniscono di seguito le indicazioni operative, concordate con il Giudice del Registro di Verona, relative ad alcuni casi particolari:

✓ **che l'intermediario non rivesta anche il ruolo di contraente (in proprio o per conto di terzi), anche nel caso in cui il contratto contenga la clausola espressa di conferimento dell'incarico.** Si ritiene infatti che l'intermediario, di cui all'*art. 36 dl 112/08*, rivesta un ruolo indipendente e imparziale rispetto ai contraenti e ciò al fine di garantire le esigenze di interesse pubblico rappresentate dalla necessità di assicurare il corretto funzionamento del regime di pubblicità legale degli atti in questione. Ciò si desume dal fatto che il legislatore ha ritenuto:

- 1) ineludibile la figura dell'intermediario;
- 2) di attribuire tale ruolo esclusivamente a soggetti dotati di una particolare preparazione professionale.

La figura dell'intermediario non è quindi eventuale e fungibile, bensì indispensabile e dotata di una specifica preparazione professionale. Da ciò si ricava che l'intermediario non svolge unicamente il compito di mero incaricato al deposito telematico (chiunque altrimenti avrebbe potuto rivestire questo ruolo), ma è chiamato a svolgere, in esecuzione dell'incarico a lui affidato e al ruolo di professionista che riveste, una serie di controlli sull'atto e sui contraenti attinenti alla verifica dell'osservanza della legge e del contratto sociale.

✓ la legittimazione dei contraenti. Tale compito spetta in primo luogo all'intermediario il quale è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali poteri di rappresentanza in capo agli intervenuti in atto. Al riguardo si fa presente che, sulla base di principi generali di redazione degli atti di natura negoziale (si veda la legge notarile), è necessario che la procura ad intervenire in atto venga allegata al contratto di trasferimento quote o che ne venga data notizia in atto;

✓ che l'atto per il quale si chiede l'iscrizione sia effettivamente una cessione di quote (e non, ad es., un preliminare di cessione quote). Al riguardo si fa presente che l'*art. 2188 c.c.* stabilisce che "E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge".

Alla luce di quanto sopra si comunica che le istanze che non risulteranno conformi alle specifiche sopra indicate verranno sospese e - in assenza di regolarizzazione - saranno respinte.

Giugno 2010